

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI

Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

Professore Ordinario di Economia

Aziendale in quiescenza

dottore commercialista - revisore legale

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista - revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista - revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 12 dicembre 2025

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 40/2025

L. n. 182/2025 – Semplificazioni per le imprese e i cittadini

Con la L. 2.12.2025 n. 182, sono state previste numerose disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Le disposizioni entrano in vigore il 18.12.2025.

Di seguito si analizzano le principali novità con effetti fiscali.

SOMMARIO

1. Estensione ai bilanci 2024 della sospensione degli ammortamenti.....	2
2. Nuova procedura per il cumulo degli incentivi in conto energia con la “tremonti ambientale”	2
3. Fatture elettroniche - codice relativo ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali per le filiere agricole	3
4. Invio dei corrispettivi tramite sistemi evoluti di incasso - abrogazione	3
5. Modifiche alla disciplina di restituzione degli immobili donati	3
6. Trascrizione nei pubblici registri dell'accettazione tacita e presunta dell'eredità	4
7. Dimezzamento dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta.....	4

1. ESTENSIONE AI BILANCI 2024 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Viene prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31.12.2024.

La disposizione presenta profili di criticità con riferimento ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in quanto i bilanci 2024, nella maggior parte dei casi, sono già stati approvati e pubblicati presso il Registro delle imprese.

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, il cui bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2024 non risulti ancora approvato, invece, la possibilità di dedurre extra-contabilmente la quota di ammortamento sospesa sembra attualmente preclusa dal fatto che i modelli REDDITI 2025 non contengono più l'apposito codice che consentiva di operare la variazione in diminuzione.

2. NUOVA PROCEDURA PER IL CUMULO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA CON LA “TREMONTI AMBIENTALE”

Viene stabilito che i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della L. 182/2025 (18.12.2025), della suddetta definizione di cui all'art. 36 co. 2 del DL 124/2019 (con pagamento di una somma per beneficiare della Tremonti ambientale e delle Tariffe incentivanti GSE per la produzione di energia elettrica), possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio del 16.2.2026, di apposita istanza al GSE, con la quale accettano l'applicazione di:

- una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'art. 6 co. 13 - 19 della L. 388/2000, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente;
- una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di validità della convenzione sottoscritta con il GSE.

Il GSE, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 182/2025, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza.

Effetti sui giudizi pendenti

La suddetta istanza al GSE produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo. L'estinzione dei giudizi sospesi è subordinata:

- all'integrale compensazione delle somme dovute entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;
- all'accettazione incondizionata della decurtazione delle tariffe incentivanti;

- al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell’eventuale differenza tra l’importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti.

Tali condizioni devono essere attestate dal GSE affinché operi l’estinzione del processo.

Il GSE provvede altresì ad attestare l’eventuale mancato perfezionamento della definizione.

Il giudice, verificato l’effettivo perfezionamento della definizione con la produzione in giudizio della relativa documentazione, dichiara estinto il processo con compensazione delle spese di lite.

3. FATTURE ELETTRONICHE - CODICE RELATIVO AI PRODOTTI PER I QUALI È ATTIVA UNA DELLE COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI PER LE FILIERE AGRICOLE

Viene disposto che le fatture elettroniche che riguardano cessioni di prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera.

La disposizione in esame ha efficacia fino al 31.12.2026.

Entro il 18.3.2026 (tre mesi dal 18.12.2025, data di entrata in vigore della L. 182/2025), l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito provvedimento.

4. INVIO DEI CORRISPETTIVI TRAMITE SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO - ABROGAZIONE

Viene disposta l’abrogazione del co. 5-bis dell’art. 2 del DLgs. 127/2015 in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Tale disposizione stabiliva che i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che si avvalgono di sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, tramite carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dall’1.7.2022 possono assolvere mediante tali sistemi di pagamento l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati di cui all’art. 2 co. 1 e 2 del DLgs. 127/2015.

Occorre inoltre considerare che nelle more dell’implementazione di tale disciplina sono stati introdotti nuovi strumenti, meno complessi dei registratori telematici, per l’adempimento dell’obbligo di invio dei corrispettivi, quali soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati, soluzioni che potranno essere installate sui c.d. “smart-POS”, così come su altri dispositivi (es. PC, smartphone, tablet).

5. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI DONATI

E’ stata modificata la disciplina dell’azione di restituzione degli immobili donati, esercitabile dai legittimi lesi dalle disposizioni del defunto, eliminando la possibilità di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del de cuius ha alienato loro.

6. TRASCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI DELL'ACCETTAZIONE TACITA E PRESUNTA DELL'EREDITÀ

Viene introdotta la possibilità di effettuare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità anche quando manchi un atto formale di accettazione e, in particolare:

- quando l'accettazione avvenga tacitamente ai sensi dell'art. 476 c.c., vale a dire mediante il compimento di un atto del chiamato all'eredità che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che questi non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
- ovvero in caso di accettazione c.d. presunta o "ope legis" per effetto del possesso dei beni ereditari, ai sensi dell'art. 485 c.c.

Per ottenere la trascrizione, l'erede o il suo successore a titolo universale dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata attestante l'avvenuta accettazione nelle modalità suddette.

7. DIMEZZAMENTO DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Vengono modificati gli artt. 49 e 58 c.c. in funzione del dimezzamento dei termini, rispettivamente, per la dichiarazione di assenza e di morte presunta della persona. Nello specifico:

- nel nuovo art. 49 c.c. si riduce ad un anno (in luogo dei precedenti due) da quando non si hanno più notizie dello scomparso, il termine decorso il quale è possibile chiedere all'autorità giudiziaria di dichiararne l'assenza;
- il nuovo art. 58 c.c. individua in cinque anni (in luogo dei precedenti dieci) da quando non si hanno più notizie dell'assente o dello scomparso, il termine decorso il quale i legittimi attivi possono domandare la dichiarazione giudiziale della morte presunta.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi